

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COLLETTIVO NOCCIOLINE

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita nel rispetto del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una Associazione di Promozione Sociale, avente la seguente denominazione: "COLLETTIVO NOCCIOLINE APS", da ora in avanti denominata "Associazione".

Sedi, delegazioni e uffici potranno essere costituite sia in Italia che all'estero onde svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Associazione stessa.

La sede dell'Associazione viene convenzionalmente fissata in VECCHIANO (PI).

Articolo 2

Scopi

L'Associazione ha come scopo la divulgazione della cultura dell'arte, con particolare attenzione a quella performativa (teatro, cinema, danza, musica, circo...) istituendosi come Centro di Produzione e Formazione per le Arti Performative dello Spettacolo dal Vivo (Teatro/Danza/Musica): Drammatiche, Filodrammatiche, Mimiche, Circensi, Musicali, Visive e del settore Audiovisivo/Multimediale, con l'obiettivo di creare una rete di condivisione artistica e diventare polo e motore culturale del proprio territorio.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione persegue i suoi scopi anche con le seguenti modalità:

- La promozione, distribuzione e produzione di spettacoli teatrali, film, produzioni multimediali e più in generale di performance artistiche, con particolare riferimento alla sperimentazione performativa volta alla divulgazione del linguaggio teatrale e/o artistico in genere sul territorio e sul suolo nazionale e internazionale.
- L'organizzazione e gestione di rassegne e festival teatrali, cinematografici e musicali con lo scopo di diffondere non solo le proprie produzioni ma anche spettacoli e performance artistiche di terzi
- L'organizzazione, la promozione e la gestione di laboratori per ragazzi e giovani adulti all'interno dell'Associazione e corsi di perfezionamento professionale per attori; organizzazione e promozione di laboratori di ricerca, sperimentazione e formazione nell'ambito delle performance artistiche in generale con particolare riferimento a quella teatrale.
- L'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale artistica per i propri associati e non.
- L'organizzazione di iniziative per l'incontro e lo scambio culturale e tecnico tra associati ed estranei all'Associazione, o altre associazioni (italiane e/o straniere) con obiettivi affini, con l'obiettivo di creare una rete di condivisione artistica e diventare polo culturale del proprio territorio.
- L'offerta di servizi di supporto organizzativo, tecnico e produttivo ad enti o organizzazioni che circuitano nell'ambito teatrale e/o artistico.
- Promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi, produzioni audiovisive ed edizioni musicali.
- Realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale.
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- Promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo e psicologico.
- La promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità di genere e della libertà di orientamento sessuale.

- Svolgere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e gestire attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, strumentali al raggiungimento degli scopi sociali e al finanziamento delle attività istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Articolo 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
3. il Presidente
4. l'Organo di controllo

Tutte le cariche elettive si intendono onorifiche e pertanto devono considerarsi a titolo gratuito, fatta eccezione delle spese sostenute per l'esercizio del mandato.

Articolo 5

Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che Enti del Terzo Settore che accettano gli scopi fissati dallo Statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello Statuto e versare la quota associativa.

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita a seguito di delibera positiva del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa è indivisibile, personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'Art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Per i soci minorenni il diritto di voto sarà esercitato attraverso la rappresentanza di chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante o altro delegato, e hanno diritto a un voto.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e tutte le iniziative indette dall'Associazione.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, all'atto della propria iscrizione, possono visitare il sito ufficiale dell'Associazione al fine di prendere visione di tutte le comunicazioni sociali e di ogni altra comunicazione relativa alle attività istituzionali svolte dall'Associazione stessa.

Tutti i Soci si impegnano a comunicare ogni variazione del recapito fornito in sede di iscrizione, al fine di consentire l'invio delle comunicazioni da parte dell'Associazione.

Articolo 7

Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 24 dal presente Statuto.

Il provvedimento di espulsione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutivo e può essere impugnato e in questo caso dovrà essere discusso nella prima Assemblea utile.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e il socio dimissionario, escluso o espulso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8

Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate sono obbligatorie per tutti, anche se dissenzienti o assenti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in Assemblea i legali rappresentanti o i delegati degli enti eventualmente facenti parte dell'Associazione.

L'Assemblea, in sessione ordinaria e straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'Associazione, o posta ordinaria, o posta elettronica, o attraverso servizi di messaggistica istantanea. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea, in caso di necessità, potrà svolgersi anche on line mediante audio/video conferenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale che sarà raccolto nel libro dei verbali, firmato dal Presidente della stessa e dal segretario nominato in seduta.

Articolo 9

Assemblea ordinaria

L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed eventualmente del bilancio preventivo dell'anno in corso, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

Spetta all'Assemblea deliberare inoltre in merito all'approvazione di eventuali regolamenti sociali, per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione; sulle espulsioni di soci decise dal Consiglio Direttivo; e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 10

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 11

Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti 3/4 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a undici componenti compreso il Presidente, determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio direttivo i consiglieri possono assumere, anche temporaneamente, il ruolo di Tesoriere e di Segretario dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario. La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assenze ingiustificate in numero superiore a 3 determinano la decadenza automatica della carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche al di fuori della sede dell'Associazione, sempre che nella convocazione sia indicato. Le riunioni possono svolgersi anche mediante audio/video conferenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità previste all'Art. 21 al fine di garantirne la massima diffusione.

Articolo 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in quanto Organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
2. svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione dell'Associazione;
3. redigere i programmi di attività istituzionale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
4. deliberare, su proposta del Presidente, la nomina, anche tra i non Consiglieri, di direttori artistici, direttori tecnici o altri responsabili di area necessari per le attività organizzative, culturali e scientifiche, in collaborazione con il Presidente e sotto la sua direzione;
5. redigere e deliberare i bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
6. decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
7. proporre all'Assemblea l'istituzione di sedi operative, delegazioni e uffici in Italia e all'estero curandone l'organizzazione;
8. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
9. determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
10. redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione;

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 60 gg. l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, e che dovrà tenersi entro gg. 30 dalla convocazione.

Articolo 14

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del rendiconto preventivo approvato annualmente dall'Assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 15

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 18

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 17, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 20

Bilancio di esercizio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i successivi 60 gg.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 21

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta all'Organo di amministrazione in periodi non festivi o di ferie estive e con preavviso di giorni dieci.

Articolo 22

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 23

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

Articolo 24

Modifiche statutarie e Scioglimento

Ogni modifica del presente Statuto viene proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea in sessione straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente convocata e costituita: è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 25

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme del D.Lgs. 117/2017 e alle altre norme vigenti in materia.